



COMUNE DI SILIQUA

Provincia di Cagliari

Via Mannu n.32 – 09010

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 81 DEL 10/11/2004

Prot. Gen. n.12269

IL SINDACO

Considerato che il territorio comunale è particolarmente interessato dal fenomeno del randagismo, dovuto all'abbandono indiscriminato degli animali;

Ritenuto che occorra garantire il rispetto delle Leggi in materia, al fine di prevenire ogni possibile situazione a rischio per l'incolumità delle persone, oltre che degli stessi animali;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27.07.1934, n.1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320;

Vista la Legge 20.07.2004, n.189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

Vista la Legge 14.08.1991, n.281 (Legge quadro in materia di affezioni e prevenzione del randagismo);

Vista la Legge Regionale 18.05.1994, n.21 (Norme per la protezione degli animali ed istituzione dell'anagrafe canina);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 marzo 1999, n.1 (Regolamento di attuazione della L. n.281/1991 e della L.R. n.21/1994 e L.R. n.35/1996 sulla prevenzione del randagismo);

Visto l'art.50, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la richiesta dell'Azienda U.S.L. n.7, prot. n. 5360 del 16.11.2001, sul progetto di istituzione e gestione dell'anagrafe canina, da avviarsi su tutto il territorio di competenza dell'Az. U.S.L. n. 7;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.125 del 02.07.2004 con la quale si istituisce l'Anagrafe Canina del Comune di Siliqua;

Considerato che l'avvio dell'anagrafe dovrà essere preceduto da un'adeguata campagna di sensibilizzazione e di informazione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

ORDINA

Ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, presenti o dimoranti nel territorio di questo Comune, per un periodo superiore a 90 giorni, di provvedere all'iscrizione degli animali all'Anagrafe Canina Regionale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.7; con l'osservanza del seguente calendario:

- A decorrere dal 15/11/2004 ed entro il 15/02/2005, in sede di prima applicazione del presente provvedimento;
- Successivamente al 15/02/2004, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani presenti o dimoranti nel territorio di questo Comune per un periodo superiore a 90 giorni, entro il termine di 10 giorni dalla nascita o comunque dall'inizio del possesso o della detenzione dei cani;

DISPONE

- Che i proprietari o detentori di cani devono dare comunicazione all'Anagrafe Canina Regionale nei casi e tempi di seguito indicati:
- In caso di morte, smarrimento, trasferimento dell'animale ad altro proprietario o detentore, tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni, anche a mezzo telefonico, da confermarsi per iscritto entro 15 giorni;
- In caso di cambio di residenza entro 30 giorni;
- L'iscrizione e l'aggiornamento delle eventuali variazioni inerenti il possesso o la detenzione del cane, potranno essere effettuate:

1. Gratuitamente, a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.7, il quale tramite i propri veterinari, sottoporrà i cani all'identificazione mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo e successiva schedatura e rilascio di un libretto di iscrizione all'anagrafe. In tal caso sarà necessario effettuare la prenotazione telefonica il Lunedì e Martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il Mercoledì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 al n. **0781/73059** dell'Associazione di volontariato PAN (Protezione Ambiente Natura). I proprietari verranno convocati tramite appuntamento successivo e dovranno presentarsi all'orario concordato nei locali comunali ubicati in via Lamarmora n.42; i cani dovranno essere **condotti al guinzaglio, possibilmente muniti di museruola**. I proprietari dovranno prestarsi in caso di necessità, al contenimento del cane durante l'intervento di identificazione ed iscrizione da parte del veterinario incaricato.
2. A pagamento, a carico del proprietario dell'animale, presso gli ambulatori dei veterinari liberi professionisti aderenti all'istituzione Anagrafe Canina, a cui saranno fornite gratuitamente da parte dell'Azienda U.S.L. le apparecchiature necessarie per l'operazione, nei giorni e negli orari da concordare con gli stessi;
3. Per ogni necessità inerente le disposizioni previste dalla presente Ordinanza, i proprietari o detentori di cani dovranno rivolgersi all'Anagrafe Canina Regionale presso il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia.

AVVISA

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani che, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla L.R. n. 21 del 18.05.1994 e successive modifiche ed integrazioni, salva ogni ulteriore azione a carattere generale prevista dalle leggi in vigore. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da €.**154,94** ad €.**516,46**.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed alle Autorità preposte, il compito di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed agli Uffici competenti la massima diffusione della stessa.

Avverso la presente è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dal termine di scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 a decorrere dalla stessa data.

Siliqua, lì 10 novembre 2004

IL SINDACO
Rag. Andrea BUSIA

Copia della presente viene trasmessa :

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA:**
ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE
ASSESSORATO IGIENE E SANITA' – SERVIZIO VETERINARIO
- **PROVINCIA DI CAGLIARI:**
ASSESSORATO TUTELA AMBIENTE
- **CORPO FORESTALE DI SILIQUA**
- **AZIENDA USL N.7 CARBONIA**
- **SERVIZIO VETERINARIO SEDE**
- **STAZIONE CARABINIERI SEDE**
- **ALBO PRETORIO**